



CAUSA N. 922/2025 R.G.E.

Successivamente oggi, **17 settembre 2026**, avanti il Giudice designato, dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA, sono comparsi: per il creditore procedente, l'Avv. Covani (in sostituzione del procuratore costituito); per le altre parti, ad ore 10:50 nessuno compare. E' altresì presente l'Avv. Santopietro, custode e delegato.

L'Avv. Covani si riporta integralmente agli atti e conferma che, laddove il Giudice dell'Esecuzione, nel disporre l'improseguibilità allo stato della procedura esecutiva, abbia sostanzialmente sospeso la stessa, la richiesta già formulata di "*disporre l'immediata prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare*" (dep. tel. 3.7.2026) risulta effettivamente riconducibile ad una istanza di riassunzione della procedura esecutiva. In una simile ipotesi, insiste nella richiesta di prosecuzione delle operazioni di vendita, senza assunzione di provvedimenti volti all'instaurazione del contraddittorio in ordine al ricorso in opposizione, non avendo interesse a coltivare quest'ultimo ove la procedura comunque prosegua.

Il Giudice

richiamato il proprio provvedimento del 16.7.2026;

considerato che la presente procedura esecutiva è stata dichiarata improseguibile esclusivamente "*allo stato*" (dep. tel. 12.6.2026) e, dunque, in dipendenza degli sviluppi relativi alle richieste articolate in sede concorsuale;

considerato che il creditore procedente, in data 3.7.2026, ha anche invocato di "*disporre l'immediata prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare*", in termini che risultano effettivamente riconducibili ad una istanza di riassunzione della procedura esecutiva;

considerato che tale istanza deve essere accolta, tenuto conto del disposto *ex art. 55, c. 3, c.c.i.i.* e delle risultanze delle più recenti visure camerali in atti, dalle quali non emerge un decreto di conferma delle misure protettive precedentemente concesse;

dispone la prosecuzione della procedura esecutiva, con conferma della nomina dell'Avv. Mario Santopietro quale custode giudiziario e professionista delegato;

invita quest'ultimo alla fissazione di un nuovo primo esperimento d'asta, sulla scorta dell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita già emessa, con aggiornamento dei termini di pubblicazione dell'avviso di vendita alla data odierna;





nulla dispone ai sensi dell'art. 618, c. 1, c.p.c. in ordine al ricorso in opposizione del
3.7.2026.

IL GIUDICE
dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA

